COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo per lo sviluppo per l'esercizio 1963

(67/142/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il regolamento n. 5 che fissa le modalità relative ai richiami e ai trasferimenti dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, ed in particolare l'articolo 16 (1),

Visti il bilancio e il conto di gestione del Fondo per lo sviluppo per l'esercizio 1963,

Vista la relazione della Commissione di controllo relativa ai conti dell'esercizio 1963 e le allegate risposte della Commissione (2),

Considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo per lo sviluppo per l'esercizio 1963 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio si pronuncia sulle osservazioni e note della Commissione di controllo, come nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo per lo sviluppo al 31 dicembre 1963:

Per le entrate
alla somma di 581.932.551,77 u. c.

Per le spese (pagamenti)
alla somma di 137.740.672,57 u. c.

Articolo 3

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo per lo sviluppo per l'esercizio 1963.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966

Per il Consiglio

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

(1) GU n. 33 del 31. 12. 1958, pag. 681/58.
(2) Questa relazione è disponibile presso le Istituzioni della Comunità.

ALLEGATO

N. 110: Un'ordinazione, impartita direttamente dall'ordinatore locale, all'insaputa della Commissione della C.E.E. e in margine della richiesta d'offerte che era stata bandita, ha dato luogo a una spesa di u. c. 100.262,25, contro una valutazione iniziale di u. c. 18.067,46.

N. 111: Insufficienze relative all'accettazione provvisoria dei lavori e ritardi nell'inoltro delle giustificazioni alla Commissione della C.E.E. attraverso il controllore tecnico.

N. 112: Accettazione definitiva non pronunciata diversi mesi dopo la scadenza del termine di garanzia. L'iniziativa dell'accettazione definitiva spetta alle autorità locali e non all'imprenditore.

N. 115: I termini di esecuzione dei progetti sono talvolta molto importanti: caso di una convenzione di finanziamento in data 25 marzo 1960, per la quale gli ultimi pagamenti sono stati contabilizzati il 31 maggio 1963, mentre si trattava soltanto dell'impianto di 9 gru elettrificate. I lavori supplementari decisi nel corso dell'esecuzione hanno avuto serie ripercussioni sui termini e sui prezzi.

N. 116: Generalizzazione della pratica dei lavori supplementari che, in molti casi, dovrebbero e potrebbero essere compresi nei preventivi iniziali. Necessità di una migliore preparazione dei progetti.

N. 117: Le imprese offerenti prevedono margini troppo notevoli nei calcoli dei loro preventivi (probabile accordo, in un determinato caso, tra offerenti) — Necessità di ottenere il rispetto degli impegni provvisori allo scopo di mantenere entro limiti ragionevoli l'importo delle offerte e di incitare le autorità locali a una messa a punto più corretta dei progetti e dei progetti preliminari.

Il Consiglio fa sue queste osservazioni della Commissione di controllo ed invita la Commissione a tenerne conto per il futuro.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1967

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio e del bilancio suppletivo per l'esercizio 1963

(67/143/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 206,

Visto il regolamento finanziario relativo all'elaborazione e alla esecuzione del bilancio della Comunità Economica Europea e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili (articolo 209 a) e c) del Trattato) (1),

Visto il regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione delle parti separate dei bilanci concernenti il Parlamento Europeo e la Corte di Giustizia, e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili,

Visto il regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione della parte separata dei bilanci concernente i Consigli delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili,

Visto il regolamento finanziario relativo alle modalità ed alla procedura secondo le quali devono essere messi a disposizione della Commis-

(1) GU n. 83 del 29. 12. 1960, pag. 1939/60.